

LA BANCA D'ITALIA

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, recante il “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” (di seguito, “Testo Unico”), e in particolare:

- l’articolo 106, comma 1, ai sensi del quale l’esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi (di seguito, “attività finanziarie”) è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco (di seguito, “elenco generale”) tenuto dall’Ufficio Italiano dei Cambi (di seguito, UIC);
- l’articolo 106, comma 2, che prevede che gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale possano svolgere esclusivamente attività finanziarie;
- l’articolo 106, comma 3, che definisce le condizioni per l’iscrizione degli intermediari finanziari nell’elenco generale;
- l’articolo 106, comma 4, ai sensi del quale il Ministero dell’economia e delle finanze specifica il contenuto delle attività finanziarie e quando ricorra il loro esercizio nei confronti del pubblico nonché fissa requisiti di forma giuridica e di patrimonio specifici per intermediari che svolgono determinate attività;
- l’articolo 106, comma 5, il quale prevede che l’UIC indica le modalità di iscrizione nell’elenco generale;
- l’articolo 106, comma 6, che attribuisce all’UIC il potere di richiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti per verificare il rispetto dei requisiti per l’iscrizione;
- l’articolo 106, comma 7, che dispone l’obbligo, in capo ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari finanziari, di comunicare all’UIC le cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di qualsiasi natura;
- l’articolo 108, che disciplina i requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni rilevanti in intermediari finanziari;
- l’articolo 109, che disciplina i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari;
- l’articolo 110, che disciplina gli obblighi di comunicazione dei soggetti che sono titolari, direttamente o indirettamente, per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, di partecipazioni rilevanti in un intermediario finanziario;
- l’articolo 111, che disciplina la cancellazione dall’elenco generale;
- l’articolo 113, che prevede che i soggetti che svolgono in via prevalente, non nei confronti del pubblico, attività finanziarie si iscrivono in un’apposita sezione dell’elenco generale;

- l'articolo 155, comma 3, che stabilisce che le agenzie di prestito su pegno, previste dall'articolo 32, comma 3, della legge 10 maggio 1938, n. 745 sono sottoposte alle disposizioni dell'articolo 106 del Testo Unico;
- l'articolo 155, comma 4, che stabilisce che i confidi sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco generale;
- l'articolo 155, comma 5, che disciplina i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute;
- l'articolo 155, comma 6, che disciplina i soggetti diversi dalle banche che, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti nel rispetto delle modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (di seguito, CICR);

VISTA la delibera del CICR del 9 febbraio 2000 disciplinante i soggetti operanti nel settore finanziario;

VISTO il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 dicembre 1998, n. 516;

VISTO il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 dicembre 1998, n. 517;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 febbraio 2009, n. 29, recante disposizioni in materia di intermediari finanziari di cui agli articoli 106, 107, 113 e 155, commi 4 e 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

VISTA la legge del 30 aprile 1999, n. 130, recante disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti;

VISTO l'articolo 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 novembre 2003, n. 326, disciplinante l'attività di garanzia collettiva dei fidi;

VISTO il decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231, recante "attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione", e in particolare:

- l'articolo 62, comma 1, ai sensi del quale alla Banca d'Italia sono, tra l'altro, trasferiti le competenze e i poteri attribuiti all'UIC dal decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319 e dal Testo Unico;
- l'articolo 62, comma 2, ai sensi del quale ogni riferimento all'UIC contenuto nelle leggi o in atti normativi si intende effettuato alla Banca d'Italia;

CONSIDERATA la necessità di conferire organicità al quadro regolamentare degli intermediari finanziari al fine di favorire il buon funzionamento e l'efficienza del sistema finanziario;

EMANA

le unite disposizioni concernenti:

- le modalità di iscrizione e di cancellazione nei rispettivi elenchi dei soggetti che operano nel settore finanziario di cui agli articoli 106, 113 e 155 del Testo Unico;
- le modalità di verifica dei requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale dei soggetti che operano nel settore finanziario;
- gli obblighi di comunicazione degli esponenti aziendali e dei soggetti che operano nel settore finanziario.

Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 14 maggio 2009

IL GOVERNATORE
Mario Draghi

Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 141 del 20 giugno 2009, pag. 17.

TITOLO I **Definizioni**

Articolo 1 *(Definizioni)*

1. Ai fini della presente disciplina si definiscono:
 - “Testo Unico”, il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 "Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia";
 - “Decreto”, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 febbraio 2009, n. 29, recante disposizioni in materia di intermediari finanziari di cui agli articoli 106, 107, 113 e 155, commi 4 e 5 del Testo Unico;
 - “elenco generale”, l’elenco previsto dall’articolo 106, comma 1, del Testo Unico;
 - “elenco speciale”, l’elenco previsto dall’articolo 107, comma 1, del Testo Unico;
 - “intermediari finanziari”, i soggetti iscritti nell’elenco generale;
 - “legge confidi”, la legge del 24 novembre 2003, n. 326, disciplinante l’attività di garanzia collettiva dei fidi;
 - “attività finanziarie”, attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi;
 - “partecipazioni rilevanti”, le partecipazioni superiori al 5% del capitale con diritto di voto o comunque di controllo.
2. Le norme del presente provvedimento che fanno riferimento all’organo amministrativo si applicano al consiglio di amministrazione e al consiglio di gestione.
3. Le norme del presente provvedimento che fanno riferimento all’organo di controllo si applicano al collegio sindacale, al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione.

TITOLO II **Iscrizione dei soggetti operanti nel settore finanziario nell’elenco generale e nelle relative sezioni**

Articolo 2 *(Domanda di iscrizione nell’elenco generale)*

1. Le società tenute a chiedere l’iscrizione nell’elenco generale presentano alla Banca d'Italia la relativa domanda entro sessanta giorni dall’iscrizione della società nel registro delle imprese, se di nuova costituzione, ovvero dall’iscrizione nel registro delle imprese delle modifiche statutarie, se già costituite.

2. La domanda di iscrizione, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato n. 1 e sottoscritta dal legale rappresentante della società, indica:

- a) la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale e amministrativa (ove diversa dalla sede legale), il codice fiscale e le generalità complete del legale rappresentante;
- b) le attività finanziarie che si intende esercitare, per le quali si richiede l'iscrizione;
- c) il capitale sociale sottoscritto e quello versato;
- d) per gli intermediari che intendono svolgere l'attività di rilascio di garanzie, l'ammontare dei mezzi patrimoniali.

3. La domanda di iscrizione è corredata della seguente documentazione:

- a) certificato rilasciato dall'Ufficio del registro delle imprese o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'iscrizione della società nel registro delle imprese ovvero l'iscrizione delle modifiche statutarie;
- b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale dichiarati vigenti dal legale rappresentante della società;
- c) per le società di nuova costituzione:
 - attestazione del versamento del capitale sociale, rilasciata dalla banca italiana o dalla succursale in Italia di banca estera presso la quale il versamento è stato effettuato;
 - attestazione della sussistenza del capitale medesimo, resa dall'organo di controllo dell'intermediario;
 - in presenza di conferimenti in natura, la relazione giurata prevista dalla disciplina civilistica applicabile alla società;
- d) nel caso di società già costituite, una perizia giurata, riferita a data non anteriore a tre mesi dal giorno di presentazione della domanda di iscrizione, dalla quale risulti l'esistenza e l'ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato; la perizia è effettuata da esperti, iscritti nell'albo dei revisori contabili, designati dalla società;
- e) elenco dei soggetti che detengono, direttamente o indirettamente (cioè per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona), una partecipazione rilevante nel capitale della società, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette sono indicati i soggetti per il tramite dei quali è detenuta la partecipazione (cfr. allegato n. 1-*bis*);
- f) copia del verbale della riunione dell'organo amministrativo nella quale è stata condotta la verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità ⁽¹⁾ in capo ai soggetti aventi, direttamente o indirettamente, una partecipazione rilevante nel capitale della società;
- g) elenco nominativo, con indicazione delle generalità complete (cfr. modulo AR1 in allegato n. 1-*ter*), dei componenti l'organo amministrativo e di quello di controllo nonché degli eventuali amministratori delegati, dei direttori generali e dei soggetti che svolgono funzioni equivalenti;

¹ Per quanto riguarda documentazione e modalità della verifica, cfr. Titolo III.

- h) copia del verbale della riunione dell'organo competente ⁽²⁾ nella quale sono stati verificati i requisiti degli esponenti aziendali, dei direttori generali e dei soggetti che svolgono funzioni equivalenti ⁽³⁾;
- i) un programma che illustri le attività che la società intende svolgere nonché le linee di sviluppo, le strategie e gli obiettivi perseguiti. Il programma è corredato da una descrizione dettagliata della struttura aziendale (organigramma, funzionigramma, ecc.) con indicazione delle funzioni di controllo e di ogni altro elemento utile ad illustrare le caratteristiche operative della società;
- j) per le società già costituite, l'ultimo bilancio approvato e una situazione contabile aggiornata sottoscritta dall'organo amministrativo e da quello di controllo;
- k) per le società che intendono svolgere l'attività di rilascio di garanzie:
 - attestazione della banca italiana o della succursale in Italia di banca estera presso la quale è depositato il capitale sociale versato, con indicazione delle attività liquide o dei titoli di pronta liquidabilità in cui il capitale è investito;
 - perizia giurata, riferita a data non anteriore a tre mesi dal giorno di presentazione della domanda di iscrizione, dalla quale risulti l'esistenza e l'ammontare dei mezzi patrimoniali. La perizia è effettuata da esperti, iscritti nell'albo dei revisori contabili, designati dalla società;
 - scheda informativa sui mezzi patrimoniali ⁽⁴⁾ secondo lo schema indicato nell'allegato n. 1-*quater*;
- l) copia del documento di identità della persona che sottoscrive la domanda di iscrizione.

Articolo 3

(Domanda di iscrizione nella sezione dell'elenco generale prevista dall'articolo 113 del Testo Unico)

1. I soggetti tenuti ad iscriversi nella sezione dell'elenco generale prevista dall'articolo 113 del Testo Unico che intendono svolgere in via esclusiva attività finanziarie presentano alla Banca d'Italia domanda di iscrizione entro sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese, se di nuova costituzione, ovvero dall'iscrizione nel registro delle imprese delle modifiche statutarie, se già costituiti.

2. I soggetti tenuti ad iscriversi che esercitano in via prevalente attività finanziarie presentano domanda di iscrizione entro il termine di sessanta giorni dalla data di approvazione del secondo bilancio da cui risulti l'esercizio in via prevalente delle attività finanziarie.

² La verifica viene svolta dall'organo di appartenenza, ad eccezione dei componenti il collegio sindacale per i quali viene svolta dal consiglio di amministrazione. Nel caso di amministratore unico la verifica è effettuata dall'organo di controllo.

³ Per quanto riguarda documentazione e modalità della verifica, cfr. Titolo III.

⁴ Per la determinazione delle poste contabili indicate nella scheda si deve fare riferimento alla disciplina per la redazione dei bilanci degli enti finanziari di cui al decreto legislativo 27 febbraio 1992, n. 87 ed alle relative disposizioni di attuazione.

3. La domanda di iscrizione, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato n. 2 e sottoscritta dal legale rappresentante della società, indica:
- a) la denominazione sociale o la ragione sociale, la forma giuridica, la sede legale e amministrativa (ove diversa dalla sede legale), il codice fiscale e le generalità complete del legale rappresentante;
 - b) le attività finanziarie che si intende esercitare, per le quali si richiede l'iscrizione.
4. Nella domanda, il legale rappresentante dichiara che:
- a) le persone, nominativamente indicate, che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo possiedono i requisiti di onorabilità ed indipendenza ⁽⁵⁾;
 - b) i soggetti, specificamente indicati, che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione rilevante nella società possiedono i requisiti di onorabilità ⁽⁶⁾;
 - c) le attività finanziarie sono svolte in via prevalente od esclusiva.
5. La domanda di iscrizione è corredata della seguente documentazione:
- a) certificato rilasciato dall'Ufficio del registro delle imprese o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'iscrizione della società nel registro delle imprese ovvero l'iscrizione delle modifiche statutarie;
 - b) stralcio dell'atto costitutivo per la parte relativa all'oggetto sociale;
 - c) copia del documento di identità della persona che sottoscrive la domanda di iscrizione.

Articolo 4

(Domanda di iscrizione dei confidi nell'apposita sezione dell'elenco generale prevista dall'articolo 155, comma 4, del Testo Unico)

1. I confidi presentano alla Banca d'Italia la domanda di iscrizione entro sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese, se di nuova costituzione, ovvero dall'iscrizione nel registro delle imprese delle modifiche statutarie, se già costituiti. Per i confidi con forma giuridica di consorzio, il termine di presentazione della domanda di iscrizione decorre dalla data di registrazione del contratto nel registro delle imprese.
2. La domanda di iscrizione, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato n. 3 e sottoscritta dal legale rappresentante del confidi, indica:
- a) la denominazione del confidi, la forma giuridica, la sede legale e amministrativa (ove diversa dalla sede legale), il codice fiscale e le generalità complete del legale rappresentante;
 - b) che il capitale sociale versato ovvero il fondo consortile non è inferiore a quanto previsto dall'articolo 13, comma 12, della legge confidi;
 - c) che la compagine sociale o consortile è composta da piccole e medie imprese, secondo quanto previsto dall'articolo 13, commi 8 e 9, della legge confidi, ciascuna detentrici di una

⁵ Per quanto riguarda documentazione e modalità della verifica dei requisiti, cfr. Titolo III.

⁶ Per quanto riguarda documentazione e modalità della verifica dei requisiti, cfr. Titolo III.

partecipazione non inferiore a euro 250,00 né superiore al 20% del capitale o fondo ⁽⁷⁾. Tali condizioni devono risultare anche dallo statuto sociale.

3. La domanda di iscrizione è corredata della seguente documentazione:
 - a) certificato rilasciato dall'Ufficio del registro delle imprese o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante, a seconda dei casi, l'iscrizione della società nel registro delle imprese, l'iscrizione delle modifiche statutarie ovvero, nel caso di consorzi, la registrazione del contratto;
 - b) copia, dichiarata vigente dal legale rappresentante, dell'atto costitutivo e dello statuto sociale o, nel caso di consorzio, del contratto consortile;
 - c) schema di composizione del patrimonio netto del confidi (cfr. allegato n. 3-bis);
 - d) copia del documento di identità della persona che sottoscrive la domanda di iscrizione.
4. Il confidi verifica, alla conclusione del primo esercizio, che il patrimonio netto non sia inferiore a euro 250.000,00 e sia rispettato l'articolo 13, comma 14, della legge confidi. A tal fine, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, il confidi invia alla Banca d'Italia lo schema di composizione del patrimonio netto (cfr. allegato n. 3-bis).

Articolo 5

(Domanda di iscrizione degli intermediari finanziari esteri nell'elenco generale)

1. L'esercizio di attività finanziarie nei confronti del pubblico con stabile organizzazione nel territorio della Repubblica da parte di soggetti esteri è subordinato all'iscrizione nell'elenco generale.
2. Gli intermediari finanziari esteri tenuti all'iscrizione nell'elenco generale inviano alla Banca d'Italia domanda di iscrizione, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato n. 1 e sottoscritta dal legale rappresentante dell'intermediario estero e dal responsabile della stabile organizzazione in Italia. La domanda è inviata entro sessanta giorni dall'iscrizione della stabile organizzazione in Italia nel registro delle imprese. Essa indica:
 - a) la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale dell'intermediario all'estero e la sede della stabile organizzazione in Italia, il codice fiscale di quest'ultima e le generalità complete del suo responsabile;
 - b) l'importo del fondo di dotazione della stabile organizzazione in Italia;
 - c) le attività finanziarie che si intende esercitare in Italia, per le quali si richiede l'iscrizione;
 - d) le attività finanziarie effettivamente svolte con continuità nel paese estero nel quale l'intermediario ha la propria sede legale.
3. La domanda di iscrizione è corredata della seguente documentazione:

⁷ I soci di un confidi costituito nella forma di società cooperativa devono essere, ai sensi dell'articolo 2522 del Codice Civile, in numero non inferiore a 9, limite derogabile solo per le c.d. "piccole società cooperative" (costituite esclusivamente da persone fisiche e sottoposte alla disciplina delle s.r.l.).

- a) certificato rilasciato dall'Ufficio del registro delle imprese o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'iscrizione della stabile organizzazione nel registro delle imprese, con indicazione delle attività finanziarie da esercitare in Italia;
- b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale dell'intermediario, tradotti in italiano. La corrispondenza della versione italiana a quella in lingua originale è attestata dal responsabile della stabile organizzazione in Italia;
- c) attestazione del versamento del fondo di dotazione della stabile organizzazione da parte della banca italiana, della banca comunitaria o della succursale in Italia della banca estera presso la quale il versamento è stato effettuato, ovvero perizia giurata, riferita a data non anteriore a tre mesi dal giorno di presentazione della domanda di iscrizione, dalla quale risulti l'esistenza e l'ammontare complessivo del fondo di dotazione. La perizia è effettuata da esperti iscritti nell'albo dei revisori contabili, designati dalla stabile organizzazione;
- d) elenco nominativo, con indicazione delle generalità complete (cfr. modulo AR1 in allegato n. 1-ter), delle persone che svolgono funzioni di direzione della stabile organizzazione in Italia nonché dei partecipanti rilevanti nell'intermediario finanziario estero;
- e) copia del verbale della riunione nella quale l'organo amministrativo dell'intermediario estero ha condotto la verifica dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza in capo ai soggetti che svolgono funzioni di direzione della stabile organizzazione in Italia nonché dei requisiti di onorabilità dei partecipanti rilevanti nell'intermediario finanziario estero⁽⁸⁾;
- f) un programma che illustri le attività che l'intermediario intende svolgere in Italia nonché le linee di sviluppo, le strategie e gli obiettivi perseguiti. Il programma è corredato di una descrizione dettagliata della struttura aziendale (organigramma, funzionigramma, ecc.) con indicazione delle funzioni di controllo e di ogni altro elemento utile ad illustrarne le caratteristiche operative;
- g) per gli intermediari che intendono svolgere l'attività di rilascio di garanzie:
 - per la parte del fondo di dotazione che deve essere tenuta in forma liquida, l'attestazione della banca italiana o della succursale in Italia di banca estera presso la quale la stessa è depositata, con indicazione delle attività liquide o dei titoli di pronta liquidabilità in cui è investita;
 - perizia giurata, riferita a data non anteriore a tre mesi dal giorno di presentazione della domanda di iscrizione, dalla quale risulti l'esistenza e l'ammontare complessivo del fondo di dotazione. La perizia è effettuata da esperti iscritti nell'albo dei revisori contabili, designati dalla stabile organizzazione;
- h) ultimo bilancio approvato dell'intermediario;
- i) ove si tratti di intermediario appartenente ad un gruppo, descrizione della struttura del gruppo di appartenenza;
- j) per gli intermediari extracomunitari, dichiarazione del rappresentante legale dell'intermediario estero attestante l'osservanza dei principi e delle cautele di cui alle raccomandazioni emesse dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) in tema di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite;

⁸ Per quanto riguarda documentazione e modalità della verifica, cfr. Titolo III.

- k) copia del documento di identità delle persone che sottoscrivono la domanda di iscrizione.
4. Gli intermediari finanziari comunitari di paesi in cui esiste una regolamentazione di settore equivalente a quella vigente in Italia non sono tenuti a fornire le informazioni e la documentazione richiesta nei precedenti commi 2, lettera b), e 3 ⁽⁹⁾. Essi trasmettono allegata alla domanda di iscrizione copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, tradotti in italiano ⁽¹⁰⁾.

Articolo 6
(Istruttoria delle domande)

1. La Banca d'Italia (Servizio Supervisione sugli intermediari specializzati), sulla base delle informazioni acquisite e dei documenti prodotti, verifica la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione degli intermediari nell'elenco generale o nelle apposite sezioni dello stesso e provvede, entro centoventi giorni dalla data di ricezione della domanda, all'iscrizione ovvero la nega, con provvedimento motivato ⁽¹¹⁾.

TITOLO III
Requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale

Articolo 7
(Requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza degli esponenti aziendali)

1. Ai sensi dell'articolo 109 del Testo Unico, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze ⁽¹²⁾.
2. La verifica del possesso dei requisiti è condotta dall'organo di appartenenza dell'esponente aziendale, ad eccezione dei componenti il collegio sindacale, per i quali viene svolta dal consiglio di amministrazione. Nel caso di amministratore unico, la verifica è effettuata dall'organo di controllo ⁽¹³⁾. La verifica dei requisiti del direttore generale e dei soggetti che svolgono funzioni equivalenti è

⁹ Gli intermediari indicano la denominazione dell'autorità estera che svolge l'attività di controllo.

¹⁰ La corrispondenza della versione italiana a quella in lingua originale è attestata dal responsabile della stabile organizzazione in Italia.

¹¹ Cfr. Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (Supplemento ordinario n. 163 alla *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale n. 159 del 9 luglio 2008 e disponibile all'indirizzo http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/provv/Provvedimento_25_giugno_2008.pdf).

¹² Cfr. decreto del Ministro del Tesoro del 30 dicembre 1998, n. 516. Per quanto riguarda i requisiti di indipendenza, fino all'emanazione delle disposizioni attuative dell'articolo 109 del Testo Unico (come modificato dal d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37) rilevano, per i soli componenti l'organo di controllo, i requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile.

¹³ In mancanza dell'organo di controllo, la verifica è effettuata dall'assemblea dei soci.

effettuata dall'organo amministrativo. L'organo che esperisce la verifica accerta il rispetto dei requisiti e valuta la completezza probatoria della documentazione esaminata (¹⁴).

3. La verifica viene effettuata in un'apposita riunione nel corso della quale l'esame è condotto partitamente per ciascuno dei soggetti interessati e con la loro rispettiva astensione. La relativa delibera deve essere analitica e, pertanto, deve dare atto dei presupposti delle valutazioni effettuate. La documentazione acquisita a tal fine è trattenuta presso la società e conservata per un periodo di 10 anni dalla data della delibera (¹⁵).

4. Per quanto attiene all'accertamento del requisito di professionalità, i verbali delle delibere assunte dai competenti organi aziendali esplicitano le specifiche attività svolte da ciascun soggetto ritenute idonee ai fini dell'accertamento e i relativi periodi di espletamento.

5. In ordine all'accertamento del requisito di onorabilità, dai verbali deve risultare, con riferimento a ciascun interessato, l'indicazione puntuale dei documenti presi in considerazione per attestare la sussistenza dei requisiti. Nel verbale va fatta menzione di eventuali procedimenti in corso nei confronti di esponenti per reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito in questione.

6. È rimessa al prudente apprezzamento della società la scelta di non effettuare le verifiche in merito ai requisiti di onorabilità in capo agli esponenti che rivestono funzioni di amministrazione, direzione e controllo in intermediari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia.

7. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti, gli interessati devono presentare all'organo competente, che l'acquisisce, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti (¹⁶). Gli esponenti che vengono a trovarsi in situazioni che comportano la decadenza o la sospensione dalla carica comunicano tempestivamente tali circostanze all'organo competente affinché possa adottare le misure necessarie.

8. L'organo competente, ove verifichi la mancanza dei requisiti di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla verifica dichiara la decadenza o la sospensione dell'interessato dall'incarico, dandone immediata comunicazione alla Banca d'Italia (¹⁷).

9. Per gli intermediari finanziari esteri la verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1 in capo ai soggetti che svolgono funzioni di direzione della stabile organizzazione è condotta dall'organo amministrativo, o altro organo equivalente, dell'intermediario.

10. In caso di sostituzione di organi aziendali, la verifica dei requisiti è effettuata secondo quanto indicato nel presente articolo. Entro trenta giorni dalla verifica, è trasmessa alla Banca d'Italia copia del verbale della riunione nel corso della quale è stata effettuata la verifica medesima (¹⁸).

¹⁴ È valutata con particolare attenzione la posizione delle persone che abbiano ricoperto cariche in intermediari finanziari cancellati dall'elenco generale ai sensi dell'articolo 111 del Testo Unico

¹⁵ Per i sindaci supplenti l'accertamento dei requisiti di professionalità ed onorabilità va effettuato fin dal momento della nomina, atteso che secondo la disciplina del Codice Civile i supplenti, al verificarsi degli eventi previsti, subentrano automaticamente ai sindaci cessati. In caso di mutamento di carica nell'ambito del medesimo intermediario, laddove sono previsti identici requisiti, non si rende necessario un nuovo accertamento in aggiunta a quello già validamente effettuato (ad esempio, amministratore delegato chiamato a ricoprire, in corso di mandato, la carica di direttore generale).

¹⁶ Nell'allegato n. 4 è riportato un elenco di documentazione acquisibile.

¹⁷ Gli obblighi di comunicazione alla Banca d'Italia non si applicano ai soggetti iscritti nella sezione dell'elenco generale prevista dall'articolo 113 del Testo Unico.

Articolo 8

(Requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale)

1. A chiunque possiede, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, partecipazioni in misura superiore al 5 per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto in un intermediario finanziario è richiesta la verifica dei requisiti di onorabilità previsti dalle vigenti disposizioni ⁽¹⁹⁾.
2. La verifica dei requisiti è effettuata dall'organo amministrativo dell'intermediario finanziario; esso è responsabile della verifica e della completezza probatoria della documentazione posta a supporto delle valutazioni effettuate ⁽²⁰⁾. Per tale verifica possono essere di ausilio, oltre alle risultanze del libro dei soci, le comunicazioni effettuate dai soci ai sensi dell'articolo 110 del Testo Unico.
3. Ove il partecipante sia una persona fisica, per la verifica dei requisiti l'intermediario finanziario può far riferimento alla documentazione che, a titolo esemplificativo, è indicata nell'allegato n. 5.
4. Ove il partecipante al capitale sia una persona giuridica, l'accertamento deve riguardare i componenti l'organo amministrativo ed il direttore generale della società (ovvero i soggetti che ricoprono cariche equivalenti). In tal caso per la valutazione dei requisiti l'intermediario finanziario potrà avvalersi anche del verbale dell'organo amministrativo del partecipante da cui risulti che è stata effettuata la verifica in capo ai citati soggetti. Nel caso in cui il soggetto partecipante sia un ente vigilato dalla Banca d'Italia, i competenti organi sociali dell'intermediario finanziario potranno, nell'ambito della loro autonoma valutazione, far riferimento ai requisiti già accertati in capo ai predetti esponenti aziendali.
5. La documentazione acquisita a tal fine è trattenuta presso la società e conservata per un periodo di 10 anni dalla data della delibera per la quale è stata utilizzata. Dai verbali deve risultare, con riferimento a ciascun interessato, l'indicazione puntuale dei documenti presi in considerazione per attestare l'insussistenza delle situazioni previste dalla legge. Nel verbale va comunque fatta menzione di eventuali procedimenti in corso nei confronti degli interessati, attinenti a reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito in questione.
6. Qualora i partecipanti vengano, successivamente, a trovarsi in una delle situazioni che comportano la perdita del requisito di onorabilità, lo comunicano tempestivamente all'intermediario che provvede ad informare la Banca d'Italia ⁽²¹⁾.

¹⁸ Gli obblighi di comunicazione alla Banca d'Italia non si applicano ai soggetti iscritti nella sezione dell'elenco generale prevista dall'articolo 113 del Testo Unico.

¹⁹ Cfr. articolo 108 del Testo Unico e decreto del Ministro del Tesoro del 30 dicembre 1998, n. 517.

²⁰ È valutata con particolare attenzione la posizione dei soggetti che detengono partecipazioni rilevanti e che abbiano ricoperto cariche in intermediari finanziari cancellati dall'elenco generale ai sensi dell'articolo 111 del Testo Unico.

²¹ Gli obblighi di comunicazione alla Banca d'Italia non si applicano ai soggetti iscritti nella sezione dell'elenco generale prevista dall'articolo 113 del Testo Unico.

Articolo 9

(Comunicazioni dei partecipanti al capitale)

1. Chiunque, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, partecipa in misura superiore al 5 per cento del capitale con diritto di voto ovvero esercita il controllo ai sensi dell'articolo 23 del Testo Unico in un intermediario finanziario ⁽²²⁾ ne dà comunicazione scritta all'intermediario medesimo e alla Banca d'Italia ⁽²³⁾.

TITOLO IV

Cancellazione dall'elenco generale e dalle relative sezioni

Articolo 10

(Cancellazione su istanza di parte)

1. La domanda di cancellazione dall'elenco generale e dalle relative sezioni, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato n. 6 e sottoscritta dal legale rappresentante (ovvero dal liquidatore o curatore), è inviata alla Banca d'Italia entro centoventi giorni dal verificarsi delle cause alla base della richiesta.
2. Nella domanda sono indicate le motivazioni della richiesta.

TITOLO V

Obblighi di comunicazione

Articolo 11

(Comunicazioni sugli esponenti aziendali) ⁽²⁴⁾

1. Gli intermediari finanziari comunicano alla Banca d'Italia ogni modifica ⁽²⁵⁾ della composizione degli organi sociali nonché la sostituzione del direttore generale o di coloro che ricoprono cariche con funzioni equivalenti a quella di direttore generale. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di accettazione della nomina da parte degli interessati (ovvero, per i dirigenti, da quella di conferimento delle relative funzioni) o di cessazione dalla carica, gli intermediari inviano alla Banca d'Italia il modulo AR1 riportato nell'allegato n. 7.

²² Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai confidi, ai soggetti di cui all'articolo 155, comma 6, del Testo Unico e ai soggetti iscritti nella sezione dell'elenco generale ai sensi dell'articolo 113 del Testo Unico.

²³ Con Provvedimento del 31 dicembre 1993, disponibile all'indirizzo <http://www.bancaditalia.it> (Sezione Vigilanza/Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e altri operatori/Intermediari Finanziari/Normativa), la Banca d'Italia ha determinato i presupposti, le modalità e i termini di tali comunicazioni.

²⁴ Non sono tenuti a effettuare le comunicazioni i confidi, i soggetti di cui all'articolo 155, comma 6 del Testo Unico ed i soggetti iscritti nella sezione dell'elenco generale prevista dall'articolo 113 del Testo Unico.

²⁵ Nuova nomina, variazione di carica o cessazione.

2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano alla Banca d'Italia, entro trenta giorni dalla data di notifica all'intermediario finanziario dell'avvenuta iscrizione, le cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di qualsiasi natura con sede in Italia o all'estero. A tal fine si avvalgono del modulo AR3, riportato nell'allegato n. 8. Gli stessi comunicano alla Banca d'Italia ogni modifica intervenuta (nuova nomina, variazione di carica o cessazione) entro sessanta giorni dalla data della modificazione.

Articolo 12

(Comunicazioni alla Banca d'Italia da parte dei soggetti iscritti)

1. Gli intermediari finanziari comunicano alla Banca d'Italia le modifiche che riguardano:
 - a) la denominazione sociale, la sede legale e amministrativa (ove diversa da quella legale);
 - b) l'oggetto sociale;
 - c) le attività esercitate;
 - d) il capitale sociale;
 - e) il legale rappresentante;
 - f) il codice fiscale;
 - g) la forma giuridica.
2. I confidi comunicano alla Banca d'Italia le modifiche che riguardano quanto indicato al comma 1, lettere a), e), f), g) nonché lettera d) ovvero il fondo consortile.
3. I soggetti di cui all'articolo 155, comma 6 del Testo Unico comunicano alla Banca d'Italia le modifiche che riguardano quanto indicato al comma 1, lettere a), e) ed f).
4. I soggetti iscritti nella sezione dell'elenco generale prevista dall'articolo 113 del Testo Unico comunicano alla Banca d'Italia le modifiche che riguardano quanto indicato al comma 1, lettere a), b), e), ed f).
5. Le comunicazioni di cui ai commi precedenti devono essere effettuate con il modulo VAR, riportato nell'allegato n. 9, entro trenta giorni dall'avvenuta modifica.
6. Le comunicazioni di cui al comma 1, lettere a), b) ed e) sono effettuate entro trenta giorni dalla delibera o, se la modifica è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro trenta giorni dalla data di iscrizione; nel caso di modifiche statutarie, al modulo VAR deve essere allegata una copia dello statuto della società dichiarato vigente dal legale rappresentante, da cui risultino le relative modifiche. Nel caso di modifiche di cui al comma 1, lettere b) e c), gli intermediari finanziari provvedono ad inviare anche una versione aggiornata del programma di attività previsto dagli articoli 2, comma 3, lettera i), e 5, comma 3, lettera f), del presente provvedimento.
7. Nell'ipotesi in cui, a seguito della modifica dell'oggetto sociale, sussistano i presupposti per una diversa rubricazione nell'ambito dell'elenco generale o delle sue sezioni, il soggetto interessato inoltra alla Banca d'Italia l'istanza di iscrizione secondo le modalità stabilite nel Titolo II ed indicano nell'apposito riquadro del modulo di iscrizione la precedente collocazione nell'elenco.
8. Qualora la modifica dell'oggetto sociale comporti l'esercizio dell'attività di rilascio di garanzie, gli intermediari finanziari inviano alla Banca d'Italia la documentazione di cui all'articolo 2,

comma 3, lettera k), ovvero, qualora si tratti di intermediari esteri, quella di cui all'articolo 5, comma 3, lettera g) del presente provvedimento. Gli intermediari finanziari inizieranno l'attività di rilascio di garanzie solo dopo aver ricevuto dalla Banca d'Italia la conferma dell'iscrizione sulla base della nuova documentazione prodotta.

9. In caso di perdite che possano comportare una riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo richiesto per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco generale, l'intermediario finanziario comunica, senza indugio, il fatto alla Banca d'Italia indicando le iniziative che intende assumere al riguardo.

10. Gli intermediari finanziari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini previsti dalla stessa (²⁶), segnalazioni periodiche sulla propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria. Il mancato invio di due segnalazioni periodiche consecutive potrà rilevare quale presupposto della proposta di cancellazione dell'intermediario dall'elenco generale ai sensi dell'articolo 111, comma 1, lettera c) del Testo Unico.

11. Secondo quanto previsto dall'articolo 11 del Decreto, gli intermediari finanziari che esercitano l'attività di rilascio di garanzie:

- a) inviano alla Banca d'Italia il bilancio annuale, completo dei relativi allegati, entro trenta giorni dalla sua approvazione;
- b) assolvono l'obbligo di trasmissione della situazione dei conti semestrale mediante l'invio delle segnalazioni periodiche di cui al precedente comma 10;
- c) comunicano alla Banca d'Italia di avere accertato l'esercizio in via prevalente o rilevante dell'attività di rilascio di garanzie entro sette giorni dall'accertamento medesimo. Nella comunicazione indicano le iniziative intraprese per ricondurre l'attività nei limiti consentiti e trasmettono le deliberazioni assunte a tal fine dall'organo amministrativo, verificate dall'organo di controllo;
- d) comunicano entro sette giorni alla Banca d'Italia l'avvenuta riconduzione nei limiti consentiti dell'attività esercitata in via prevalente o rilevante (²⁷).

Articolo 13 (Sanzioni)

1. L'inosservanza da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo in un intermediario finanziario degli obblighi di comunicazione stabiliti dalle presenti disposizioni ai sensi degli articoli 106, commi 6 e 7, del Testo Unico nonché dell'obbligo di dichiarare, ricorrendone i presupposti, la decadenza ovvero la sospensione degli esponenti aziendali,

²⁶ Cfr. Circolare Banca d'Italia n. 273 del 5 gennaio 2009.

²⁷ Secondo quanto previsto dall'articolo 11, commi 5 e 6, del Decreto, l'attività di rilascio di garanzie deve essere ricondotta nei limiti consentiti entro sessanta giorni dall'accertamento dell'esercizio della stessa in via prevalente o rilevante.

secondo quanto previsto dall'articolo 109, commi 2 e 3, del Testo Unico, è sanzionata ai sensi dell'articolo 144 del Testo Unico ⁽²⁸⁾.

TITOLO VI **Disposizioni transitorie e finali**

Articolo 14 *(Disposizioni abrogate)*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) Circolare UIC del 2 giugno 1995;
 - b) Circolare UIC del 4 settembre 1996;
 - c) Circolare UIC del 22 giugno 1998;
 - d) Provvedimento UIC 4 giugno 1999.

Articolo 15 *(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Le domande di iscrizione o cancellazione presentate prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento restano soggette alla disciplina vigente prima di tale data.
2. Gli intermediari finanziari indicano negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione nell'elenco generale e in quello speciale.
3. Gli intermediari finanziari invitano i propri esponenti ad eleggere domicilio presso la sede legale dell'intermediario per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni del Testo Unico.
4. I soggetti iscritti nella sezione dell'elenco generale di cui all'articolo 113 del Testo Unico che alla data di entrata in vigore del Decreto esercitavano attività di assunzione di partecipazioni senza svolgere congiuntamente altra attività finanziaria nei confronti delle proprie partecipate e che non sono quindi più tenuti all'iscrizione nella citata sezione dell'elenco generale, richiedono alla Banca d'Italia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, la cancellazione dalla sezione medesima utilizzando lo schema di domanda riportato nell'allegato n. 6 (modulo di cancellazione). Nel campo "Altro da specificare (...)" del citato schema riportano la seguente motivazione: "Richiesta di cancellazione ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del D.M. 17 febbraio 2009, n. 29".
5. I soggetti, diversi da quelli di cui al precedente comma 4, iscritti nell'elenco generale o nelle relative sezioni che, in base alle disposizioni del Decreto, non sono più tenuti all'iscrizione,

²⁸ La sanzione per il mancato rispetto delle disposizioni dell'articolo 109, commi 2 e 3, del Testo Unico sia applicano anche a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo in soggetti iscritti nella sezione dell'elenco generale prevista dall'articolo 113 del Testo Unico.

comunicano tale circostanza alla Banca d'Italia e chiedono tempestivamente la cancellazione dall'elenco o dalle sezioni.

6. Fino all'adozione di apposite disposizioni per i soggetti di cui all'articolo 14 del Decreto, continua a trovare applicazione il provvedimento UIC del 21 dicembre 2001 (²⁹).

²⁹ Disponibile all'indirizzo <http://www.bancaditalia.it> (Sezione Vigilanza/Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e altri operatori/Intermediari Finanziari/Normativa).

ALLEGATI

ISCRIZIONE NELL'ELENCO GENERALE

ALLEGATO N. 1	DOMANDA DI ISCRIZIONE 106
ALLEGATO N. 1-BIS	ELENCO DEI PARTECIPANTI
ALLEGATO N. 1-TER	MODULO AR 1
ALLEGATO N. 1-QUATER	SCHEDA DEI MEZZI PATRIMONIALI

ISCRIZIONE NELLA SEZIONE DELL'ELENCO EX ART. 113 TUB

ALLEGATO N. 2	DOMANDA DI ISCRIZIONE 113
---------------	---------------------------

ISCRIZIONE DEI CONFIDI

ALLEGATO N. 3	MODULO PER L'ISCRIZIONE CONFIDI
ALLEGATO N. 3-BIS	SCHEDA DI COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO DEI CONFIDI

ALTRI ASPETTI

ALLEGATO N. 4	DOCUMENTAZIONE ACQUISIBILE IN SEDE DI VERIFICA DEI REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI
ALLEGATO N. 5	DOCUMENTAZIONE ACQUISIBILE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DEI PARTECIPANTI
ALLEGATO N. 6	MODULO DI CANCELLAZIONE (CAN)
ALLEGATO N. 7	MODULO AR 1
ALLEGATO N. 8	MODULO AR 3
	ISTRUZIONI PER LA REDAZIONE DEI MODULI DI CUI AGLI ALLEGATI NN. 7 E 8
ALLEGATO N. 9	MODULO DI VARIAZIONE (VAR)
ALLEGATO N. 10	ELENCO DEI CODICI NATURA GIURIDICA

Il modulo è disponibile all'indirizzo <http://www.bancaditalia.it> (Sezione Vigilanza/Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e altri operatori/Intermediari Finanziari).

Sede legale all'estero:	
Stato estero.....	Città.....
Indirizzo	
Telefono	□□□□□ / □□□□□□□□□□
indicazione delle attività svolte con continuità nel paese estero	
.....	
.....	
.....	

LEGALE RAPPRESENTANTE	
Cognome	
Nome	
Comune italiano o Stato estero di nascita	Provincia
Data di nascita	□□□ / □□□ / □□□□□□ Sesso (F o M) □□
Codice Fiscale	□□□□□□□□□□□□□□□□
Indirizzo	CAP
Comune	Provincia

SEDE AMMINISTRATIVA (se diversa dalla sede legale)	
Indirizzo	CAP □□□□□□
Comune	Provincia □□□
Recapito Postale ⁽⁴⁾	

SEDI SECONDARIE	
Indirizzo	CAP □□□□□□
Comune	Provincia □□□

Da compilarsi soltanto in caso di richiesta di variazione della classificazione nell'ambito dell'elenco generale ex art. 106 TUB o nelle apposite sezioni di cui agli artt. 113 e 155, commi 4 e 5, TUB.

Numero di iscrizione
Data di iscrizione.....
Sezione dell'elenco nella quale risulta iscritta.....

CHIEDE

L'iscrizione nell'elenco generale ex art. 106 TUB per lo svolgimento delle seguenti attività:

concessione di finanziamenti per cassa: ⁽⁵⁾

⁽⁴⁾ Indicare se il recapito postale sia istituito presso la sede amministrativa.

⁽⁵⁾ Specificare in dettaglio la tipologia delle attività svolte.

Il modulo è disponibile all'indirizzo <http://www.bancaditalia.it> (Sezione Vigilanza/Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e altri operatori/Intermediari Finanziari).

- concessione di finanziamenti mediante il rilascio di garanzie;**
- assunzione di partecipazioni;**
- intermediazione in cambi;**
- prestazioni di servizi di pagamento : (6)**
- cartolarizzazione dei crediti (L. n. 130/1999);**
- riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento di operazioni di cartolarizzazione (L. n. 130/1999);**
- cessionaria di obbligazioni bancarie (L. n. 130/1999);**
- intermediazione in cambi senza assunzione di rischi in proprio in esclusiva (money brokers).**

Il trattamento dei dati personali forniti con la presente informativa, che avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, è finalizzato allo svolgimento da parte della Banca d'Italia, titolare del trattamento, delle funzioni istituzionali in materia di tenuta dell'elenco generale degli intermediari, secondo quanto previsto dal Titolo V, e, in particolare, dall'art. 106 TUB. Potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi – nei confronti del titolare del trattamento (Banca d'Italia – Via Nazionale n. 91, 00184 ROMA) ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento (Capo del Servizio Supervisione Intermediari Specializzati).

....., li / /

Il legale rappresentante

.....
firma

.....
(6) Specificare in dettaglio la tipologia delle attività svolte.

Il modulo è disponibile all'indirizzo <http://www.bancaditalia.it> (Sezione Vigilanza/Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e altri operatori/Intermediari Finanziari).

Allegato n. 1-ter
Mod. BI/AR-1

Alla **BANCA D'ITALIA**
Servizio Supervisione Intermediari Specializzati
Casella postale 298 - Ufficio postale Roma V.R.
00187 ROMA

Adempimenti a carico degli intermediari finanziari di cui all'art. 106, comma 1, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario - TUB)

A

1 - COD. FISCALE INTERMEDIARIO	2 - N. ISCRIZIONE	3 - DATA COMUNICAZIONE
COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE <input type="checkbox"/>	N.FOGLIO	TOT.FOGLIO
PRIMA COMUNICAZIONE <input type="checkbox"/>	4 - DATA NOTIFICA ISCRIZIONE	

A CURA DELLA BANCA D'ITALIA

5 - DATA PROTOCOLLO BI
6 - N.PROTOCOLLO BI

Elenco delle persone che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo

B1

7 - COD. FISCALE	8 - CODICE CARICA RICOPERTA	9 - DATA ACCETTAZIONE NOMINA	10 - SESSO
11 - COGNOME		12 - NOME	
13 - LUOGO DI NASCITA		14 - PROV.	15 - DATA DI NASCITA
13 - COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA		14 - PROV.	15 - COMUNE O STATO ESTERO DI RESIDENZA
16 - PROV.		17 - INDIRIZZO DI RESIDENZA	
18 - N.CIVICO		19 - CAP.	

Barrare e riempire le caselle seguenti solo in caso di comunicazione di variazione

<input type="checkbox"/> NUOVA NOMINA	<input type="checkbox"/> CESSAZIONE DI CARICA	<input type="checkbox"/> 20 - DATA CESSAZIONE	<input type="checkbox"/> 21 - CAUSALE CESSAZIONE
---------------------------------------	---	---	--

B2

7 - COD. FISCALE	8 - CODICE CARICA RICOPERTA	9 - DATA ACCETTAZIONE NOMINA	10 - SESSO
11 - COGNOME		12 - NOME	
13 - LUOGO DI NASCITA		14 - PROV.	15 - DATA DI NASCITA
13 - COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA		14 - PROV.	15 - COMUNE O STATO ESTERO DI RESIDENZA
16 - PROV.		17 - INDIRIZZO DI RESIDENZA	
18 - N.CIVICO		19 - CAP.	

Barrare e riempire le caselle seguenti solo in caso di comunicazione di variazione

<input type="checkbox"/> NUOVA NOMINA	<input type="checkbox"/> CESSAZIONE DI CARICA	<input type="checkbox"/> 20 - DATA CESSAZIONE	<input type="checkbox"/> 21 - CAUSALE CESSAZIONE
---------------------------------------	---	---	--

B3

7 - COD. FISCALE	8 - CODICE CARICA RICOPERTA	9 - DATA ACCETTAZIONE NOMINA	10 - SESSO
11 - COGNOME		12 - NOME	
13 - LUOGO DI NASCITA		14 - PROV.	15 - DATA DI NASCITA
13 - COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA		14 - PROV.	15 - COMUNE O STATO ESTERO DI RESIDENZA
16 - PROV.		17 - INDIRIZZO DI RESIDENZA	
18 - N.CIVICO		19 - CAP.	

Il modulo è disponibile all'indirizzo <http://www.bancaditalia.it> (Sezione Vigilanza/Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e altri operatori/Intermediari Finanziari).

Allegato n. 1-quater

MEZZI PATRIMONIALI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445

Il sottoscritto _____
(nome e cognome)

Legale rappresentante della _____
(denominazione sociale)

Con sede legale in _____
(città via piazza)

Numero di iscrizione _____

ATTESTA

– Che i mezzi patrimoniali, alla data del _____ sono pari a
€ _____ e risultano così composti:

<i>Segno</i>	COMPONENTE	IMPORTO DA SITUAZIONE CONTABILE AL.....
+	capitale sociale versato	
+	sovrapprezzi di emissione	
+	riserve	
+	fondo per rischi finanziari generali	
+	utili portati a nuovo	
+	utile di esercizio non distribuito	
-	perdite portate a nuovo	
-	perdita di esercizio	
-	azioni o quote proprie in portafoglio	
-	partecipazioni diverse da quelle detenute nell'ambito dell'attività di assunzione di partecipazioni finalizzate all'alienazione (merchant banking)	
-	ammontare dei crediti, rappresentati o meno da titoli, nei confronti di società controllanti, controllate, e comunque facenti parte del medesimo gruppo cui appartiene l'intermediario finanziario, che eccede l'importo dei debiti verso enti creditizi, enti finanziari, clientela e rappresentati da titoli (non devono essere computate le attività di finanziamento connesse con operazioni di acquisto crediti da parte di società del gruppo ma vantati nei confronti di soggetti non appartenenti al gruppo)	
-	immobilizzazioni materiali, ad eccezione di quelle concesse in leasing nell'ambito dell'attività della specie istituzionalmente svolta dall'intermediario finanziario	
-	immobilizzazioni immateriali	
=	TOTALE MEZZI PATRIMONIALI	

Il modulo è disponibile all'indirizzo <http://www.bancaditalia.it> (Sezione Vigilanza/Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e altri operatori/Intermediari Finanziari).

Data

Firma

Si rammenta che ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato su base di dichiarazioni non veritiere. Ai sensi dell'articolo 71 del citato D.P.R. 445/2000, le amministrazioni procedenti possono effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo decreto.

Il modulo è disponibile all'indirizzo <http://www.bancaditalia.it> (Sezione Vigilanza/Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e altri operatori/Intermediari Finanziari).

Da compilarsi soltanto in caso di richiesta di variazione della classificazione nell'ambito dell'elenco generale ex art. 106 TUB o nelle apposite sezioni di cui agli artt. 113 e 155, commi 4 e 5, TUB.

Numero di iscrizione
Data di iscrizione
Sezione dell'elenco nella quale risulta iscritta

CHIEDE

L'iscrizione nella sezione dell'elenco generale prevista dall'art. 113 TUB

A tal fine, oltre ad attestare la correttezza dei dati sopra indicati, dichiara ⁽⁴⁾, che:

- 1) Intende esercitare non nei confronti del pubblico una o più delle attività di cui all'articolo 106, comma 1, TUB (*da indicare di seguito*), secondo quanto previsto dalla normativa vigente
 - concessione di finanziamenti;**
 - assunzione di partecipazioni;**
 - intermediazione in cambi;**
 - prestazione di servizi di pagamento.**

in via esclusiva/prevalente (*barrare la parte non di interesse*)

- 2) il capitale sociale non è inferiore a quanto disposto dal codice civile per la forma giuridica assunta e ammonta a euro
- 3) i soggetti, di seguito indicati, che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo sono in possesso dei requisiti di onorabilità ed indipendenza, di cui all'art. 109 TUB e relativi regolamenti attuativi.
.....
.....
.....
- 4) i partecipanti diretti e indiretti al capitale, di seguito indicati, sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 108 TUB e dai relativi regolamenti attuativi.
.....
.....

⁽⁴⁾ Si rammenta che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

Il modulo è disponibile all'indirizzo <http://www.bancaditalia.it> (Sezione Vigilanza/Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e altri operatori/Intermediari Finanziari).

.....
.....

- 5) sussiste la prevalenza delle attività finanziarie, accertata in conformità delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 febbraio 2009, n. 29.

Il trattamento dei dati personali forniti con la presente informativa, che avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, è finalizzato allo svolgimento da parte della Banca d'Italia, titolare del trattamento, delle funzioni istituzionali in materia di tenuta dell'elenco generale degli intermediari, secondo quanto previsto dal Titolo V e, in particolare, dall'art. 106 TUB. Potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi – nei confronti del titolare del trattamento (Banca d'Italia – Via Nazionale n. 91, 00184 ROMA) ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento (Capo del Servizio Supervisione Intermediari Specializzati).

....., lì / /

Il legale rappresentante

.....
firma

Il modulo è disponibile all'indirizzo <http://www.bancaditalia.it> (Sezione Vigilanza/Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e altri operatori/Intermediari Finanziari).

SEDE AMMINISTRATIVA (se diversa dalla sede legale)	
Indirizzo	CAP <input type="text"/>
Comune	Provincia <input type="text"/>

Da compilarsi soltanto in caso di richiesta di variazione della classificazione nell'ambito dell'elenco generale ex art. 106 TUB o nelle apposite sezioni di cui agli artt. 113 e 155, commi 4 e 5, TUB.

numero di iscrizione
data di iscrizione.....
sezione dell'elenco nella quale risulta iscritta.....

CHIEDE

L'iscrizione nella sezione dell'elenco generale prevista dall'art. 155, comma 4, TUB.

A tal fine, oltre ad attestare la correttezza dei dati sopra indicati, dichiara ⁽³⁾ che:

- a) il capitale sociale interamente versato ovvero il fondo consortile non è inferiore a quanto previsto dall'articolo 13, comma 12, L. 24 novembre 2003, n. 326 e ammonta a euro.....
- b) la compagine sociale o consortile è composta da n.....piccole e medie imprese, secondo quanto previsto dall'articolo 13, commi 8 e 9, della legge confidi, ciascuna detentrica di una partecipazione non inferiore a € 250,00 né superiore al 20% del capitale o fondo ⁽⁴⁾.

Il trattamento dei dati personali forniti con la presente informativa, che avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, è finalizzato allo svolgimento da parte della Banca d'Italia, titolare del trattamento, delle funzioni istituzionali in materia di tenuta dell'elenco generale degli intermediari, secondo quanto previsto dal Titolo V e, in particolare, dall'art. 106 TUB. Potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi – nei confronti del titolare del trattamento (Banca d'Italia – Via Nazionale n. 91, 00184 ROMA) ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento (Capo del Servizio Supervisione Intermediari Specializzati).

....., lì / /

Il legale rappresentante

.....
firma

⁽³⁾ Si rammenta che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

⁽⁴⁾ I soci di un confidi costituito nella forma di società cooperativa devono essere, ai sensi dell'art. 2522 del Codice Civile, in numero non inferiore a 9 limite derogabile solo per le c.d. "piccole società cooperative" (costituite esclusivamente da persone fisiche e sottoposte alla disciplina delle srl).

Il modulo è disponibile all'indirizzo <http://www.bancaditalia.it> (Sezione Vigilanza/Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e altri operatori/Intermediari Finanziari).

Allegato n. 3-bis

**Banca d'Italia
Servizio Supervisione Intermediari
Specializzati
Casella postale 162
Ufficio Postale Roma V.R.
00187 ROMA**

SCHEMA DI COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO

Il sottoscritto.....

legale rappresentante della

.....

con sede legale

in.....

attesta che il patrimonio netto alla data del.....

ammonta a €..... e risulta così composto:

COMPONENTE	IMPORTO (dati derivanti da bilancio al.....)
Capitale sociale o fondo consortile	
Sovrapprezzi di emissione	
Riserve (legale, statutarie, altre riserve)	
Fondo rischi indisponibili	
Utili portati a nuovo	
Utile di esercizio non distribuito	
Perdite portate a nuovo	-
Perdita di esercizio	-
TOTALE PATRIMONIO	
Altre componenti del patrimonio (da specificare)	
TOTALE	

Data

Firma

Il modulo è disponibile all'indirizzo <http://www.bancaditalia.it> (Sezione Vigilanza/Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e altri operatori/Intermediari Finanziari).

Ove esistente, l'organo di controllo prende atto della presente dichiarazione e, nei limiti dei poteri di controllo e vigilanza ad esso attribuiti, ne attesta la correttezza.

-----, il -----

Firma dei componenti l'organo di controllo

Si rammenta che ai sensi dell'art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o del codice penale delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza di benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato su base dichiarazioni non veritiere. Ai sensi dell'articolo 71 del citato DPR 445/2000, le amministrazioni procedenti possono effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto.

Il modulo è disponibile all'indirizzo <http://www.bancaditalia.it> (Sezione Vigilanza/Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e altri operatori/Intermediari Finanziari).

Allegato n. 4

VERIFICA DEI REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI

1) Documentazione relativa alla verifica dei requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali

A) Soggetti italiani o aventi cittadinanza in uno Stato dell'UE

1. certificato generale del casellario giudiziale;
2. certificato dei carichi pendenti;
3. certificato del registro delle imprese recante la dicitura antimafia rilasciato dalla Camera di Commercio, industria e artigianato, ovvero certificato della Prefettura attestante l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'articolo 10, L. 575/65 e successive modifiche e integrazioni;
4. dichiarazione sostitutiva del soggetto interessato dalla quale risulta che lo stesso non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la normativa italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità ovvero dalla quale risultano le condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori riportati in Stati esteri.

B) Soggetti extracomunitari non autorizzati a soggiornare in Italia

1. Certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di residenza dalla quale risulta che il soggetto interessato non è stato destinatario di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal decreto del Ministro del Tesoro 30 dicembre 1998, n. 516.

Qualora l'ordinamento dello Stato di residenza non preveda il rilascio dei certificati di cui si tratta, ciascun interessato deve produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

2. una dichiarazione nella quale il soggetto interessato attesta di non essere stato destinatario in Stati diversi da quello di residenza di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal decreto del Ministro del tesoro 30 dicembre 1998, n. 516.

C) Soggetti extracomunitari autorizzati a soggiornare in Italia

1. La documentazione sub A);
2. la documentazione sub B), limitatamente al punto 1. In tali casi la certificazione è rilasciata dalla competente autorità dello Stato di cittadinanza.

2) Documentazione relativa ai requisiti di professionalità degli esponenti aziendali

A) Membri dell'organo amministrativo e direttore generale

1. *curriculum vitae* sottoscritto dall'interessato;
2. dichiarazione dell'impresa, società o ente di provenienza;
3. statuti/bilanci dell'impresa o società di provenienza;
4. certificazioni di enti universitari/attestazioni di attività di insegnamento.

B) Membri dell'organo di controllo

1. certificato attestante l'iscrizione nel registro dei revisori contabili.

Il modulo è disponibile all'indirizzo <http://www.bancaditalia.it> (Sezione Vigilanza/Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e altri operatori/Intermediari Finanziari).

3) Requisiti degli esponenti: dichiarazioni sostitutive

Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ha riconosciuto la possibilità di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive ivi disciplinate nei confronti delle pubbliche amministrazioni nonché nei rapporti tra privati che vi consentano.

Cittadini italiani e di Stati comunitari Possono avvalersi dell'autocertificazione (art. 3 del D.P.R. 445 del 2000) i cittadini italiani e di Stati appartenenti all'UE.

Cittadini di Stati extracomunitari I cittadini di Stati non appartenenti all'UE regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani ⁽¹⁾.

Ai cittadini di Stati non appartenenti all'UE non autorizzati a soggiornare in Italia, si applicano le disposizioni di cui al punto 1 B del presente allegato.

Gli intermediari che intendano consentire ai propri esponenti di avvalersi della possibilità di ricorrere alle dichiarazioni sostitutive dovranno porsi in condizione di poter effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni ricevute.

Accordi con le amministrazioni competenti A tal fine gli intermediari dovranno definire, anche attraverso le associazioni di categoria, appositi accordi con le amministrazioni competenti a rilasciare le relative certificazioni.

Attestazione dell'interessato Nel caso in cui tali accordi non siano stati definiti, possono utilizzare dichiarazioni sostitutive di certificazione i soggetti che si impegnino per iscritto a produrre direttamente la documentazione eventualmente richiesta dall'intermediario finanziario a comprova delle dichiarazioni sostitutive rese.

L'organo amministrativo cui compete l'accertamento dei requisiti, non può pertanto accettare le dichiarazioni sostitutive che non sia in grado di verificare secondo le predette modalità. Dovranno essere effettuate congrue verifiche delle autocertificazioni ricevute, specie per quanto riguarda la posizione di esponenti nominati per la prima volta ovvero di quelli riconfermati per i quali la verifica sia avvenuta in data non recente, nonché in tutti i casi in cui emergano elementi di incertezza sul contenuto delle dichiarazioni rese dagli interessati.

A titolo esemplificativo si riportano di seguito esempi di dichiarazioni sostitutive che, per quanto di competenza, si ritengono conformi alla vigente normativa in materia di requisiti degli esponenti.

¹ Al di fuori di tali casi, i cittadini di Stati non appartenenti all'UE autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il paese di provenienza del dichiarante, indicando puntualmente la Convenzione invocata e l'atto con il quale è stata recepita nel nostro ordinamento.

Il modulo è disponibile all'indirizzo <http://www.bancaditalia.it> (Sezione Vigilanza/Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e altri operatori/Intermediari Finanziari).

Spett. le _____

_____ (1)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritt _____ nat _____ a _____ provincia di _____ (_____) il ____/____/____, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di _____ (2) di codesto intermediario _____ (3), visto il Regolamento del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 30 dicembre 1998, n. 516

DICHIARA

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio/quinquennio (4) attraverso l'esercizio di:
 - a) attività di _____ (5)
presso _____ (6)
dal _____ al _____;
 - b) attività di _____ (5)
presso _____ (6)
dal _____ al _____;
 - c) attività di _____ (5)
presso _____ (6)
dal _____ al _____;
 - d) attività di _____ (5)
presso _____ (6)
dal _____ al _____;
- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili (7)
- di non essere stato membro dell'organo amministrativo o di controllo, amministratore delegato, direttore generale né di aver ricoperto funzioni equivalenti in intermediari finanziari cancellati dall'elenco generale previsto dall'art. 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario - TUB) nei casi previsti dall'art. 111 TUB;

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non essere stat_ sottopost_ a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stat_ condannat_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Il modulo è disponibile all'indirizzo <http://www.bancaditalia.it> (Sezione Vigilanza/Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e altri operatori/Intermediari Finanziari).

- 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stat_ condannat_ con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
- 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità

ovvero

di aver riportato le seguenti condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori in Stati esteri (8):

(C) REQUISITI DI AUTONOMIA/INDIPENDENZA

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile;

(D) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva:
- a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni

ovvero

di essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva a

di non essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:

Il modulo è disponibile all'indirizzo <http://www.bancaditalia.it> (Sezione Vigilanza/Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e altri operatori/Intermediari Finanziari).

- a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
- c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni
ovvero

di essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti a

_____;

- di non essere assoggettat_ in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della L. 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della L. 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni

ovvero

di essere assoggettat_ alle seguenti misure:

_____;

- di non essere assoggettat_ a misure cautelari di tipo personale

ovvero

di essere assoggettat_ alle seguenti misure:

_____;

(E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato da ___ sottoscritt_.

Il/La sottoscritt_ si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo e data _____

Il dichiarante

(sottoscrizione da autenticare a cura di un notaio, cancelliere, segretario comunale o dipendente incaricato dal sindaco ex art. 21, comma 2, D.P.R. 445/2000)

Il modulo è disponibile all'indirizzo <http://www.bancaditalia.it> (Sezione Vigilanza/Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e altri operatori/Intermediari Finanziari).

INFORMATIVA (ex D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali) - Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati, che saranno trattati presso _____, sono necessari per l'accertamento dei requisiti su indicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento (_____) ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento (_____). Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Il modulo è disponibile all'indirizzo <http://www.bancaditalia.it> (Sezione Vigilanza/Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e altri operatori/Intermediari Finanziari).

NOTE PER LA COMPILAZIONE

- 1) Indicare l'intermediario.
- 2) Indicare la carica sociale.
- 3) Indicare l'intermediario.
- 4) Cancellare la voce che non interessa.
- 5) Indicare:
 - l'attività di amministrazione, controllo o i compiti direttivi svolti presso imprese
e/o
 - le attività professionali svolte in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività dell'intermediario
e/o
 - l'attività di insegnamento universitario in materia giuridica o economica, la qualifica (ricercatore, professore associato etc.) e la materia di insegnamento
e/o
 - le funzioni amministrative o dirigenziali svolte presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario o mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori ma che comportano la gestione di risorse economico-finanziarie.
- 6) Indicare:
 - la/e impresa/e o il diverso soggetto/la diversa struttura presso cui si è svolta l'attività e il ramo di attività, eventualmente attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionale all'attività dell'intermediario
e/o;
 - l'istituto universitario/ateneo presso cui si sono svolte le attività di insegnamento
e/o;
 - l'ente pubblico o la pubblica amministrazione avente attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo presso il quale si sono svolte funzioni amministrative o dirigenziali ovvero gli altri enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori nei quali si sono svolte funzioni che comportano la gestione di risorse economico-finanziarie.
- 7) Per i soggetti competenti al controllo dei conti. In caso contrario cancellare la voce.
- 8) Indicare lo Stato estero in cui è stata emessa la sentenza o altro tipo di provvedimento sanzionatorio, l'autorità che ha adottato il provvedimento, la data e gli altri estremi identificativi dell'atto.

VERIFICA DEI REQUISITI DEI PARTECIPANTI

1) Documentazione relativa alla verifica dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale

A) Soggetti italiani o aventi cittadinanza in uno Stato dell'UE

1. Certificato generale del casellario giudiziale;
2. certificato dei carichi pendenti;
3. certificato del registro delle imprese recante la dicitura antimafia rilasciato dalla Camera di Commercio, industria e artigianato, ovvero certificato della Prefettura attestante l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'articolo 10, L. 575/65 e successive modifiche e integrazioni;
4. dichiarazione sostitutiva del soggetto interessato dalla quale risulta che lo stesso non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità ovvero dalla quale risultano le condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori riportati in Stati esteri.

B) Soggetti extracomunitari non autorizzati a soggiornare in Italia

1. Certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di residenza dalla quale risulta che il soggetto interessato non è stato destinatario di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal decreto del Ministro del tesoro n. 30 dicembre 1998, n. 517. I certificati devono essere corredati da un parere legale, rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nello Stato di residenza, che suffraghi l'idoneità dei certificati all'attestazione in questione.

Qualora l'ordinamento dello Stato di residenza non preveda il rilascio dei certificati di cui si tratta, ciascun interessato deve produrre una dichiarazione sostitutiva e il citato parere legale deve confermare la circostanza che in detto Stato non è previsto il rilascio di certificati sostituiti dalla dichiarazione medesima;

2. una dichiarazione nella quale il soggetto interessato attesta di non essere stato destinatario in Stati diversi da quello di residenza di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal decreto del Ministro del tesoro 30 dicembre 1998, n. 517.

C) Soggetti extracomunitari autorizzati a soggiornare in Italia

1. La documentazione sub A);
2. la documentazione sub B), limitatamente al punto 1. In tali casi la certificazione è rilasciata dalla competente autorità dello Stato di cittadinanza.

2) Requisiti dei partecipanti: dichiarazioni sostitutive

Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ha riconosciuto la possibilità di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive ivi disciplinate nei confronti delle pubbliche amministrazioni nonché nei rapporti tra privati che vi consentano.

Cittadini italiani e di Stati comunitari	Possono avvalersi dell'autocertificazione (art. 3 del D.P.R. n. 445/2000) i cittadini italiani e di Stati appartenenti all'UE.
Cittadini di Stati extracomunitari	<p>I cittadini di Stati non appartenenti all'UE regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani ⁽¹⁾.</p> <p>Ai cittadini di Stati non appartenenti all'UE non autorizzati a soggiornare in Italia, si applicano le disposizioni di cui al punto 1 B.</p>
Persone fisiche	Le persone fisiche che detengono una partecipazione rilevante in un intermediario possono avvalersi della possibilità di ricorrere a dichiarazioni sostitutive secondo lo schema di seguito riportato.
Persone giuridiche	Nel caso in cui la partecipazione sia acquisita da società o enti che intendano consentire ai propri esponenti di avvalersi della possibilità di ricorrere alle dichiarazioni sostitutive, tali soggetti dovranno porsi in condizione di poter effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni ricevute.
Accordi con le amministrazioni competenti	A tal fine dovranno essere definiti appositi accordi con le amministrazioni competenti a rilasciare le relative certificazioni.
Attestazione dell'interessato	Nel caso in cui tali accordi non siano stati definiti, possono utilizzare dichiarazioni sostitutive di certificazione i soggetti che si impegnino per iscritto a produrre direttamente la documentazione eventualmente richiesta dalla persona giuridica o dall'ente a comprova delle dichiarazioni sostitutive rese.

L'organo cui compete l'accertamento dei requisiti, non può pertanto accettare le dichiarazioni sostitutive che non sia in grado di verificare secondo le predette modalità.

Dovranno essere effettuate congrue verifiche delle autocertificazioni ricevute, specie nei casi di esponenti nominati per la prima volta o riconfermati per i quali la verifica sia avvenuta in data non recente, nonché in tutti i casi in cui emergano elementi di incertezza sul contenuto delle dichiarazioni rese dagli interessati.

A titolo esemplificativo si riportano di seguito esempi di dichiarazioni sostitutive che, per quanto di competenza, si ritengono conformi alla vigente normativa in materia di requisiti dei partecipanti.

¹ Al di fuori di tali casi i cittadini di Stati non appartenenti all'UE autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il paese di provenienza del dichiarante, indicando puntualmente la Convenzione invocata e l'atto con il quale è stata recepita nel nostro ordinamento.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritt _____ nat _____ a _____ provincia di _____ (_____) il ____/____/____, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione al procedimento di iscrizione della _____ (1) e alla detenzione di una partecipazione rilevante di codesto intermediario, visto il Regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 30 dicembre 1998, n. 517,

DICHIARA:

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità indicati ai sensi dell'articolo 109 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario - TUB), nel Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 30 dicembre 1998, n. 517, e in particolare dichiara:

- a) di non essere stat_ sottopost_ a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) di non essere stat_ condannat_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) di non essere stat_ condannat_ alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) di non essere stato condannato con sentenza che applica pene su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato, ad una delle pene di cui alla lettera b); le pene di cui alla lettera b) numeri 1 e 2 non rilevano se inferiori ad un anno.
- d) di non essere stato membro dell'organo amministrativo o di controllo, amministratore delegato, direttore generale né di aver ricoperto funzioni equivalenti in intermediari finanziari cancellati dall'elenco generale previsto dall'art. 106 TUB nei casi previsti dall'art. 111 TUB.
- e) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità

ovvero

di aver riportato le seguenti condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori in Stati esteri:

Luogo e data _____

Il dichiarante

(1) Indicare l'intermediario.

Il modulo è disponibile all'indirizzo <http://www.bancaditalia.it> (Sezione Vigilanza/Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e altri operatori/Intermediari Finanziari).

chiede

- la cancellazione dall'elenco ex art. 106 TUB**
- la cancellazione dall'apposita sezione dell'elenco prevista dall'art. 113 TUB**
- la cancellazione dall'apposita sezione dell'elenco prevista dall'art. 155, comma 4, TUB**
- la cancellazione dall'apposita sezione dell'elenco generale prevista dall'art. 155, comma 6, TUB**

A tal fine, oltre ad attestare la correttezza dei dati sopra indicati, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ⁽⁴⁾ :

- la cessazione totale dell'attività, con conseguente cancellazione della società dal registro delle imprese, per fusione, incorporazione o altra trasformazione che comunque comporti il venir meno dell'intermediario iscritto;
- la modifica dell'oggetto sociale;
- la perdita dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione (in particolare:) ⁽⁵⁾;
- l'adozione di provvedimenti di liquidazione, compresa l'ipotesi di assoggettamento alle procedure previste dal regio decreto legge 16 marzo 1942, n. 267;
- il venir meno dell'esercizio in via prevalente dell'attività finanziaria come definito dall'art. 13 del D.M. 17 febbraio 2009, n. 29;
- altro da specificare (.....)

Allegati:

- copia del documento identificativo del sottoscrittore dell'istanza.
- per le sole cancellazioni dall'elenco generale ex art. 106 TUB, documentazione comprovante la ricorrenza della causa di cancellazione.

Il trattamento dei dati personali forniti con la presente informativa, che avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, è finalizzato allo svolgimento da parte della Banca d'Italia, titolare del trattamento, delle funzioni istituzionali in materia di tenuta dell'elenco generale degli intermediari, secondo quanto previsto dal Titolo V e, in particolare, dall'art. 106 del Testo Unico. Potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi – nei confronti del titolare del trattamento (Banca d'Italia – Via Nazionale n. 91, 00184 ROMA) ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento (Capo del Servizio Supervisione Intermediari Specializzati).

....., li ____/____/____

Il legale rappresentante

.....
firma

⁽⁴⁾ Si rammenta che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

⁽⁵⁾ Specificare i requisiti venuti meno ai fini del mantenimento dell'iscrizione.

Il modulo è disponibile all'indirizzo <http://www.bancaditalia.it> (Sezione Vigilanza/Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e altri operatori/Intermediari Finanziari).

Allegato n. 7
Mod. BI/AR-1

Alla **BANCA D'ITALIA**
Servizio Supervisione Intermediari Specializzati
Casella postale 298 - Ufficio postale Roma V.R.
00187 ROMA

Adempimenti a carico degli intermediari finanziari di cui all'art. 106, comma 1, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario - TUB)

A

1 - COD. FISCALE INTERMEDIARIO	2 - N. ISCRIZIONE	3 - DATA COMUNICAZIONE
COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE <input type="checkbox"/>	N.FOGLIO	TOT.FOGLI
PRIMA COMUNICAZIONE <input type="checkbox"/>	4 - DATA NOTIFICA ISCRIZIONE	

A CURA DELLA BANCA D'ITALIA

5 - DATA PROTOCOLLO BI
6 - N.PROTOCOLLO BI

Elenco delle persone che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo

B1

7 - COD. FISCALE	8 - CODICE CARICA RICOPERTA	9 - DATA ACCETTAZIONE NOMINA	10 - SESSO
11 - COGNOME		12 - NOME	
13 - LUOGO DI NASCITA		14 - PROV.	15 - DATA DI NASCITA
13 - COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA		14 - PROV.	15 - COMUNE O STATO ESTERO DI RESIDENZA
16 - PROV.		17 - INDIRIZZO DI RESIDENZA	
18 - N.CIVICO		19 - CAP.	
<i>Barrare e riempire le caselle seguenti solo in caso di comunicazione di variazione</i>			
<input type="checkbox"/> NUOVA NOMINA	<input type="checkbox"/> CESSAZIONE DI CARICA	20 - DATA CESSAZIONE	21 - CAUSALE CESSAZIONE

B2

7 - COD. FISCALE	8 - CODICE CARICA RICOPERTA	9 - DATA ACCETTAZIONE NOMINA	10 - SESSO
11 - COGNOME		12 - NOME	
13 - LUOGO DI NASCITA		14 - PROV.	15 - DATA DI NASCITA
13 - COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA		14 - PROV.	15 - COMUNE O STATO ESTERO DI RESIDENZA
16 - PROV.		17 - INDIRIZZO DI RESIDENZA	
18 - N.CIVICO		19 - CAP.	
<i>Barrare e riempire le caselle seguenti solo in caso di comunicazione di variazione</i>			
<input type="checkbox"/> NUOVA NOMINA	<input type="checkbox"/> CESSAZIONE DI CARICA	20 - DATA CESSAZIONE	21 - CAUSALE CESSAZIONE

B3

7 - COD. FISCALE	8 - CODICE CARICA RICOPERTA	9 - DATA ACCETTAZIONE NOMINA	10 - SESSO
11 - COGNOME		12 - NOME	
13 - LUOGO DI NASCITA		14 - PROV.	15 - DATA DI NASCITA

13 - COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA 14 - PROV. 15 - COMUNE O STATO ESTERO DI RESIDENZA 16 - PROV.

17 - INDIRIZZO DI RESIDENZA 18 - N.CIVICO 19 - CAP.

Barrare e riempire le caselle seguenti solo in caso di comunicazione di variazione

NUOVA
NOMINA

CESSAZIONE
DI CARICA

20 - DATA CESSAZIONE

21 - CAUSALE
CESSAZIONE

Firma

Il modulo è disponibile all'indirizzo <http://www.bancaditalia.it> (Sezione Vigilanza/Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e altri operatori/Intermediari Finanziari).

Allegato n. 8
Mod. BI AR-3

Alla **BANCA D'ITALIA**
Servizio Supervisione Intermediari Specializzati
Casella postale 298 - Ufficio postale Roma V.R.
00187 ROMA

Comunicazione da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli Intermediari operanti nel settore finanziario ai sensi dell'art.106, comma 7, d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB)

Dati del soggetto segnalante

A CURA DELLA BANCA D'ITALIA

1 - COGNOME		
2 - NOME		3 - Cod. Sesso
3 - Cod. Fiscale		
3 - Comune o Stato Estero di Nascita		6 - Provincia
7 - Comune o Stato Estero di Residenza		8 - Provincia
9 - Indirizzo di Residenza		N. civico
		C.A.P.

5 - DATA PROTOCOLLO B.I.
6 - N.PROTOCOLLO B.I.

PRIMA COMUNICAZIONE: COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE: N. FOGLIO: TOT. FOGLI: DATA COMUNICAZIONE:

Elenco delle cariche ricoperte presso società ed enti di qualsiasi natura con sede in Italia e/o all'estero

1)

10 - Cod. Carica ricoperta	11 - Data accettazione della nomina	12 - Cod. Fiscale della Società o Ente	13 - N. ISCRIZIONE B.I. (EVENTUALE)
14 - Società / Ente (Ragione Sociale o denominazione)			
15 - Comune o Stato Estero della sede legale	16 - Provincia	17 - Natura Giurid.	18 - Settore di attività
			19 - Ramo di attività
20 - Indirizzo della sede legale	21 - N. civico	22 - CAP.	

Barrare e riempire le caselle sottostanti solo in caso di segnalazione di variazione

Nuova nomina: Cessazione di carica: in data: cod. causale:

2)

10 - Cod. Carica ricoperta	11 - Data accettazione della nomina	12 - Cod. Fiscale della Società o Ente	13 - N. ISCRIZIONE B.I. (EVENTUALE)
14 - Società / Ente (Ragione Sociale o denominazione)			
15 - Comune o Stato Estero della sede legale	16 - Provincia	17 - Natura Giurid.	18 - Settore di attività
			19 - Ramo di attività
20 - Indirizzo della sede legale	21 - N. civico	22 - CAP.	

Barrare e riempire le caselle sottostanti solo in caso di segnalazione di variazione

Nuova nomina: Cessazione di carica: in data: cod. causale:

3)

10 - Cod. Carica ricoperta	11 - Data accettazione della nomina	12 - Cod. Fiscale della Società o Ente	13 - N. ISCRIZIONE B.I. (EVENTUALE)
14 - Società / Ente (Ragione Sociale o denominazione)			
15 - Comune o Stato Estero della sede legale	16 - Provincia	17 - Natura Giurid.	18 - Settore di attività
			19 - Ramo di attività
20 - Indirizzo della sede legale	21 - N. civico	22 - CAP.	

Barrare e riempire le caselle sottostanti solo in caso di segnalazione di variazione

Nuova nomina:

Cessazione di carica:

in data:

cod. causale:

Firma del Segnalante

Il modulo è disponibile all'indirizzo <http://www.bancaditalia.it> (Sezione Vigilanza/Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e altri operatori/Intermediari Finanziari).

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEGLI ALLEGATI NN. 7 E 8

Obblighi di comunicazione da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari di cui all'art. 106, comma 1, d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario - TUB) e comunicazione di dati da parte degli intermediari finanziari.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI AR-1 E AR-3

In attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 106, commi 6 e 7, TUB, nell'effettuazione delle comunicazioni indicate nelle istruzioni contenute nel provvedimento che precede, gli intermediari iscritti nell'elenco generale previsto dall'art. 106, comma 1, TUB si servono del modello AR-1; i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso detti intermediari si servono del modello AR-3. Il primo modello AR 1 deve essere allegato alla domanda di iscrizione nell'elenco generale.

I modelli in parola possono essere fotocopiati, ove necessario per completare la comunicazione.

I campi numerici devono essere riempiti a sinistra da tanti zeri quanti sono necessari per riempire il campo.

In caso di variazioni consistenti nella cessazione da una carica e nella contestuale assunzione di un'altra carica nell'ambito della medesima società o ente la cessazione e la nuova nomina formano oggetto di comunicazione in distinti e successivi riquadri.

Sia l'intermediario finanziario che l'esponente aziendale, nei rispettivi moduli di competenza AR-1 e AR-3, devono comunicare le sole variazioni intervenute rispetto all'originaria situazione riepilogativa, senza riproporre ogni volta i dati di tutti gli esponenti o di tutte le cariche analoghe ricoperte.

Per "variazione" s'intende:

- la cessazione della carica da parte degli esponenti aziendali o cessazione di una delle altre cariche ricoperte;
- la nomina di un nuovo esponente aziendale o acquisizione di nuova carica;
- la modifica della carica ricoperta dall'esponente aziendale presso l'intermediario finanziario o modifica di una delle altre cariche ricoperte.

MODELLO AR-1

Quadro A

Nel campo 1 va riportato il codice fiscale dell'intermediario.

Nel campo 2 va indicato il numero di iscrizione attribuito dalla Banca d'Italia (tranne nel caso di comunicazione resa in sede di iscrizione).

Nel campo 3 va riportata la data di compilazione del modello.

Il modulo è disponibile all'indirizzo <http://www.bancaditalia.it> (Sezione Vigilanza/Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e altri operatori/Intermediari Finanziari).

Nel campo 4 va inserita la data di notifica del provvedimento di iscrizione (tranne nel caso di comunicazione resa in sede di iscrizione).

Il campo "Numero foglio" deve contenere il numero progressivo del foglio compilato.

Il campo "Totale fogli" deve riportare l'indicazione del numero complessivo dei fogli compilati.

Nel riquadro relativo deve essere indicato se si tratta della prima comunicazione dovuta o di successiva comunicazione di variazione.

Quadri B

Vanno compilati tanti Quadri B quanti sono i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, riportando in quadri consecutivi i dati dei soggetti che svolgono funzioni della stessa specie.

Dopo l'indicazione del codice fiscale del soggetto, va riportato il codice relativo alla carica ricoperta, attenendosi alla seguente codifica:

01 Direttore generale

02 Carica equivalente a direttore generale

03 Sindaco effettivo (o membro del consiglio di sorveglianza o del comitato di controllo sulla gestione)

04 Sindaco supplente

05 Presidente collegio sindacale

06 Amministratore (o membro del consiglio di gestione)

07 Presidente consiglio d'amministrazione

08 Vicepresidente consiglio d'amministrazione

09 Amministratore delegato

10 Altre cariche

11 Amministratore unico

Nel campo "Data accettazione nomina" va riportata la data in cui il soggetto ha accettato la carica per la prima volta, anche se successivamente vi sono state riconferme. Le tre caselle in basso a sinistra del quadro vanno riempite obbligatoriamente in caso di comunicazione di variazione.

Per le comunicazioni di cessazione, vale la seguente codifica:

01 Cause naturali

02 Dimissioni

03 Fine incarico

04 Decadenza (art. 109, comma 2, del testo unico)

05 Sospensione dall'incarico (art. 109, comma 3, TUB).

MODELLO AR-3

Il modello va compilato, a cura del diretto interessato e sotto la sua personale responsabilità, da ogni esponente aziendale di intermediari iscritti nell'elenco generale previsto dall'art. 106 TUB che ricopra cariche comportanti lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso altre società o enti di qualsiasi natura, in Italia ed all'estero.

L'obbligo grava anche sui sindaci supplenti degli intermediari finanziari.

Il modulo è disponibile all'indirizzo <http://www.bancaditalia.it> (Sezione Vigilanza/Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e altri operatori/Intermediari Finanziari).

Si applicano le medesime indicazioni illustrate con riferimento al modello AR-1, con le precisazioni che seguono.

Il campo relativo al numero di iscrizione nell'elenco va valorizzato, ovviamente, nei soli casi in cui la società o l'ente nel quale l'esponente aziendale ricopre cariche rilevanti ai fini della comunicazione sia soggetto iscritto nell'elenco generale previsto dall'art. 106 del testo unico ovvero in una delle sezioni di esso previste dagli articoli 113 e 155, comma 4, TUB.

Nel campo 16, relativo alla provincia della sede legale, va indicato "EE" ove quest'ultima sia ubicata fuori del territorio nazionale.

Il campo 17, relativo alla natura giuridica, va riempito secondo la seguente codifica:

- A Società per azioni
- B Società in accomandita per azioni
- C Società a responsabilità limitata
- D Cooperativa
- E Società in nome collettivo
- F Società in accomandita semplice
- G Società semplice
- H Ditta individuale
- I Consorzio
- J spa unipersonale
- K srl unipersonale
- L Associazione
- M Società di fatto
- N Company
- O Fondazione
- P Incorporated
- Q Filiale di società estera
- R Persona fisica
- S Altro
- T Cooperativa a responsabilità limitata
- U Società consortile
- V Società consortile per azioni

I campi 18, "Settore di attività" e 19, "Ramo di attività" devono essere valorizzati con i codici appropriati contenuti nelle tabelle allegate, relative rispettivamente alla classificazione dei sottogruppi e dei rami di attività.

Qualora non sia possibile individuare il sottogruppo riferibile all'attività della società o ente nel quale si ricopre la carica segnalata, potranno essere riportati i codici generici 430 ("Imprese produttive"), 551 ("Unità non classificabili") o 552 ("Unità non classificate").

Resta fermo che per le società non finanziarie (codici sottogruppo 430, 431, 450, 470-474, 480-482, 490-492) e le famiglie produttrici (codici sottogruppo 614 e 615) va sempre indicato il ramo di attività secondo la classificazione riportata nella "Tabella dei rami di attività economica".

Il modulo è disponibile all'indirizzo <http://www.bancaditalia.it> (Sezione Vigilanza/Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e altri operatori/Intermediari Finanziari).

Per la compilazione dei moduli si vedano la TABELLA DEI SOTTOGRUPPI DI ATTIVITÀ ECONOMICA e la TABELLA DEI RAMI DI ATTIVITA' ECONOMICA di cui alla circolare della Banca d'Italia n. 140 del febbraio 1991.

Modulo di variazione VAR

BANCA D'ITALIA
Servizio Supervisione Intermediari
Specializzati
Casella postale 298
Ufficio postale Roma V.R.
00187 ROMA

Variazione dei dati da parte di società iscritte nell'elenco generale ex art. 106 del , d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario - TUB) o nelle apposite sezioni prevista dagli artt. 113 e 155, commi 4 e 6, TUB.

La società/consorzio

_____ (denominazione sociale)

codice fiscale _____

n° pratica _____
(numero desumibile dalla lettera di iscrizione posto sopra la stampigliatura "da citare nella risposta")

iscritta con n° d'iscrizione _____

- nell'Elenco generale degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB
- nell'apposita sezione ex art. 113 TUB
- nell'apposita sezione ex art. 155, comma 4, TUB
- nell'apposita sezione ex art. 155, comma 6, TUB

comunica

che, per effetto di variazioni intervenute, i seguenti dati sono così modificati:

Denominazione sociale _____

Codice fiscale _____

Sede legale _____

indirizzo _____ c.a.p. _____

comune _____ provincia _____

numero telefonico _____ numero fax _____

modifica indirizzo e-mail _____

Sede amministrativa

indirizzo _____ c.a.p. _____

comune _____ provincia _____

numero telefonico _____ numero fax _____

Capitale sociale/fondo di dotazione sottoscritto _____

Capitale sociale/fondo di dotazione versato _____

Natura giuridica _____

Legale rappresentante:

cognome _____ nome _____

luogo e data di nascita _____

codice fiscale _____

indirizzo _____ c.a.p. _____

comune _____ provincia _____

DATI SULLE SEDI SECONDARIE:

(VEDI ALLEGATO)

Da utilizzarsi esclusivamente nel caso in cui tale variazione non comporti richieste di riclassificazione da una sezione all'altra dell'Elenco:

Modifica oggetto sociale (da allegare in copia)

Ulteriori attività finanziarie esercitate rispetto a quelle precedentemente indicate ⁽¹⁾:

Cessazione di attività finanziarie precedentemente esercitate:

Da utilizzarsi solo da parte dei Consorzi e Cooperative di Garanzia Fidi iscritti nell'apposita sezione dell'Elenco prevista dall'art. 155, comma 4, TUB.

¹ Specificare in dettaglio la tipologia delle attività svolte.

Il modulo è disponibile all'indirizzo <http://www.bancaditalia.it> (Sezione Vigilanza/Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e altri operatori/Intermediari Finanziari).

Fondo consortile o capitale sociale _____

Patrimonio netto _____

Il trattamento dei dati personali forniti con la presente informativa, che avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, è finalizzato allo svolgimento da parte della Banca d'Italia, titolare del trattamento, delle funzioni istituzionali in materia di tenuta dell'elenco generale degli intermediari, secondo quanto previsto dal Titolo V e, in particolare, dall'art. 106 TUB. Potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi – nei confronti del titolare del trattamento (Banca d'Italia – Via Nazionale n. 91, 00184 ROMA) ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento (Capo del Servizio Supervisione Intermediari Specializzati).

....., li / /

Il legale rappresentante

firma

ALLEGATO PER LE COMUNICAZIONI DEI DATI RELATIVI ALLE SEDI SECONDARIE

In ciascun riquadro sottostante va indicato alternativamente il codice:

I per segnalare l'istituzione di una nuova sede secondaria;

V per segnalare la variazione di indirizzo di una sede secondaria già in precedenza comunicata;

C per segnalare la cancellazione di una sede secondaria già in precedenza comunicata;

In caso di utilizzo dei codici I e C va comunicato solo il dato modificato.

COD.	DATO DA MODIFICARE _____ (Via - n° civico - cap - Comune - Provincia)
<input type="checkbox"/>	
	DATO MODIFICATO _____ (Via - n° civico - cap - Comune - Provincia)

COD.	DATO DA MODIFICARE _____ (Via - n° civico - cap - Comune - Provincia)
<input type="checkbox"/>	
	DATO MODIFICATO _____ (Via - n° civico - cap - Comune - Provincia)

COD.	DATO DA MODIFICARE _____ (Via - n° civico - cap - Comune - Provincia)
<input type="checkbox"/>	
	DATO MODIFICATO _____ (Via - n° civico - cap - Comune - Provincia)

COD.	DATO DA MODIFICARE _____ (Via - n° civico - cap - Comune - Provincia)
<input type="checkbox"/>	
	DATO MODIFICATO _____ (Via - n° civico - cap - Comune - Provincia)

COD.	DATO DA MODIFICARE _____ (Via - n° civico - cap - Comune - Provincia)
<input type="checkbox"/>	
	DATO MODIFICATO _____ (Via - n° civico - cap - Comune - Provincia)

Il modulo è disponibile all'indirizzo <http://www.bancaditalia.it> (Sezione Vigilanza/Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e altri operatori/Intermediari Finanziari).

COD.	DATO DA MODIFICARE _____ (Via - n° civico - cap - Comune - Provincia)
<input type="checkbox"/>	DATO MODIFICATO _____ (Via - n° civico - cap - Comune - Provincia)

Il modulo è disponibile all'indirizzo <http://www.bancaditalia.it> (Sezione Vigilanza/Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e altri operatori/Intermediari Finanziari).

Allegato n. 10

ELENCO DEI CODICI NATURA GIURIDICA

Codice forma giuridica

- A Società per azioni
- B Società in accomandita per azioni
- C Società a responsabilità limitata
- D Cooperativa
- E Società in nome collettivo
- F Società in accomandita semplice
- G Società semplice
- H Ditta individuale
- I Consorzio
- J Spa unipersonale
- K Srl unipersonale
- L Associazione
- M Società di fatto
- N Company
- O Fondazione
- P Incorporated
- Q Filiale di società estera
- R Persona fisica
- S Altro
- T Cooperativa a responsabilità limitata
- U Società consortile
- V Società consortile per azioni